



**Linee direttrici del Consiglio federale, del 23 dicembre 1999,  
sulla politica e la procedura di concessione relative alle case da gioco**

1. Considerazioni di principio

1.1. Il 1° aprile 2000 entreranno in vigore la norma costituzionale, accettata in votazione popolare il 7 marzo 1993, e la legge sulle case da gioco (LCG), fondata sulla norma sunnominata e licenziata dalle Camere federali il 18 dicembre 1998.

Sarà così ammesso l'esercizio di case da gioco che offrono al pubblico giochi d'azzardo.

1.2. Le case da gioco necessitano di una concessione di sito e di una concessione di gestione (art. 10 LCG), i titolari delle quali possono anche essere persone distinte. Le condizioni di rilascio sono disciplinate dalla legge in modo dettagliato (art. 12 - 14 LCG).

1.3. La decisione in merito al rilascio della concessione compete al Consiglio federale, le cui decisioni, siano esse positive o negative, non sono impugnabili (art. 16 LCG).

1.4. La preparazione delle decisioni in merito alla concessione e di conseguenza l'espletamento della procedura di concessione spettano alla Commissione federale delle case da gioco (CCG; art. 15 LCG), un'autorità indipendente nei limiti posti dalla legge, dall'ordinanza e dalle direttive generali e astratte del Consiglio federale (art. 46 segg. LCG).

1.5. Mediante le presenti linee direttrici, il Consiglio federale intende creare i presupposti per una procedura di concessione celere e efficiente.

A tale scopo, prima dell'avvio della procedura l'esecutivo federale rende pubblici i suoi propositi circa la politica in materia di concessione. Unitamente all'ordinanza esecutiva, le presenti linee direttrici contengono le informazioni necessarie affinché i potenziali richiedenti possano allestire con cura la documentazione richiesta. Esse agevolano inoltre gli interessati nel decidere se sia affatto il caso di inoltrare una domanda di rilascio della concessione.

## 2. Gli obiettivi del Consiglio federale circa la politica e la procedura di concessione

Il Consiglio federale si propone di

- 2.1. dare forma a una politica di concessione che crei presupposti il più possibile favorevoli al conseguimento ottimale degli obiettivi posti dalla legge, in parte divergenti;
- 2.2. mediante una dichiarazione d'intenti, informare i potenziali richiedenti, ma anche l'opinione pubblica, in merito ai temi seguenti:
  - quali regioni beneficiranno di una concessione, quante concessioni saranno all'incirca rilasciate e per quale categoria,
  - quale sarà il metodo di computo e l'ammontare della tassa sulle case da gioco;
- 2.3. giudicare la maggior parte delle domande di concessione inoltrate sulla base di una valutazione globale.

## 3. Decisioni di principio

In tal senso, il Consiglio federale manifesta i seguenti propositi circa la politica di concessione e ordina quanto segue riguardo allo svolgimento della procedura relativa:

### 3.1. Politica in materia di concessione

- 3.1.1. Indicativamente, il Consiglio federale si propone di rilasciare una concessione a un numero di grandi casinò oscillante tra 4 e 8 e a un numero di kursaal compreso tra 15 e 20, giudicando le domande secondo un'ottica globale, vale a dire di principio contemporaneamente. A tal fine, egli prevede barriere temporali relative alla procedura di concessione, concernenti da un lato l'inoltro delle domande, dall'altro l'esame delle stesse da parte della CCG.
- 3.1.2. Il Consiglio federale prevede grandi casinò soprattutto in regioni a forte agglomerazione, in particolare anche in regioni di confine. Egli situerà i kursaal perlopiù presso classiche località turistiche. I kursaal siti sull'Altipiano non dovranno essere collocati nel bacino di utenza di un gran casinò.

3.1.3. La ripartizione territoriale delle case da gioco sarà la seguente:

	Grandi Casinò	Kursaal	Totale
Svizzera occidentale (GE/VD occ./NE/JU/FR)	1	2 – 3	3 – 4
Vallese / Lemano (VS/VD orientale)	0	2	2
Berna (BE)	0 – 1	1 – 2	2 – 3
Svizzera nordoccidentale (BS/BL/SO/AG occ.)	1	0 – 1	1 – 2
Svizzera nordorientale (ZH/AG orient. /SH)	1	1 – 2	2 – 3
Svizzera centrale (LU/UR/OW/NW/ZG/SZ)	0 – 1	1 – 3	2 – 3
Svizzera orientale (TG/SG/AR/AI/GL)	0 – 1	1 – 3	2 – 3
Grigioni (GR)	0	2 – 3	2 – 3
Ticino (TI)	1 – 2	0 – 2	2 – 3
<b>Totale</b>	<b>4 – 8</b>	<b>15 – 20</b>	<b>20 – 25</b>

3.1.4. Il Consiglio federale invita le cerchie interessate a una concessione a esaminare se le domande possano essere congiunte o se gli sforzi dei vari soggetti interessati di una regione o di regioni limitrofe possano concentrarsi su un solo progetto, i cui utili andrebbero ridistribuiti tra gli interessati.

3.1.5. Il Consiglio federale si riserva il diritto di derogare al piano di concessione indicato dalle presenti linee direttrici se, nel corso della procedura, dovessero venire alla luce nuove informazioni o si dovesse tenere conto di nuovi aspetti, precedentemente non considerati.

3.1.6. Oltre alle domande presentate in tempo utile, il Consiglio federale si riserva inoltre il diritto di esaminare e anche di accogliere, previo esame della Commissione, altre domande, nella misura in cui lo stato del mercato lo permetta e il raggiungimento degli obiettivi della legge sulle case da gioco ne risulti favorito o quantomeno non ne sia compromesso.

## 3.2 Procedura di concessione

3.2.1. Per l'inoltro delle domande di concessione, il Consiglio federale impartisce due termini, i quali decorrono a partire dall'entrata in vigore della legge:

- a) un termine di 12 mesi per i kursaal interessati a una concessione B secondo il nuovo diritto (art. 61 cpv. 2 LCG);

Affinché la domanda di rilascio della concessione possa essere inclusa nella pianificazione globale, l'intenzione di presentare tale domanda va comunicata dai kursaal entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della legge, dietro indicazione dei principali elementi della domanda;

- b) un termine di 6 mesi per i kursaal che aspirano a una concessione di tipo A e per tutte le altre persone interessate a una concessione di tipo A o B.

3.2.2. Il Consiglio federale autorizza la CCG a esaminare domande pervenute dopo lo spirare del termine soltanto dopo aver preso una decisione in merito alle domande inoltrate in tempo utile.

3.2.3. Il Consiglio federale si attende di ricevere le proposte della CCG relative alle domande inoltrate in tempo utile al più tardi entro 12 mesi dopo lo spirare del termine semestrale di cui al punto 3.2.1. lettera b.

---